



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI FIRENZE

Il Presidente del Tribunale di sorveglianza, nella sua qualità di esercente le funzioni di magistrato di sorveglianza nell'ufficio di sorveglianza di Firenze ai sensi dell'art. 70 bis co. 2 o.p., in relazione alla dichiarazione di incompetenza di cui all'ordinanza 22.05.25 del Giudice dell'esecuzione del Tribunale di Firenze sull'istanza di liberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis l. 689/81 presentata da



in relazione alla sentenza n. 812/23 emessa in data 1.06.23 irr. Il 30.06.23 dal Tribunale di Firenze; solleva conflitto di competenza ex art. 28 c.p.p. per i seguenti

MOTIVI

In data 22.05.25 il Giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Firenze dichiarava la propria incompetenza in relazione all'istanza di liberazione anticipata per il periodo scontato con il lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 56 bis l. 689/81 presentata da [REDACTED], in forza della competenza funzionale del magistrato di sorveglianza come affermato da una recente sentenza della Corte di cassazione (sent. N. 116/2025 del 10.01.25).

L'ufficio di sorveglianza in intestazione, rappresentato dallo scrivente Presidente, ritiene di dover declinare la propria competenza e di sollevare conflitto ai sensi dell'art. 28 c.p.p.

Si osserva preliminarmente che la Corte di cassazione, con la richiamata pronuncia, ha ritenuto applicabile l'istituto della liberazione anticipata anche ai lavori di pubblica utilità (d'ora in poi "LPU") sulla scorta di un'evoluzione normativa e sistematica che consentirebbe di affermare che la natura detentiva della misura in espiatione non è più un discrimine per la concessione del benefici, per cui ragioni testuali e sistematiche sarebbero tali da far ritenere che non sussista un'incompatibilità strutturale tra l'istituto della liberazione anticipata e la pena sostitutiva dei LPU e infine ne ha attribuito la competenza al magistrato di sorveglianza.

Si ritiene che questa ricostruzione normativa non convinca né sotto il profilo del riconoscimento dell'istituto della liberazione anticipata ai LPU né, tantomeno, sotto il profilo della competenza funzionale a pronunciarsi sulla sua eventuale applicazione.

Ben difficilmente può ritenersi compatibile la liberazione anticipata con il LPU, la cui equiparazione alla pena detentiva ex art. 57 legge 689 del 1981 è effettuata esclusivamente ai fini del computo della pena. Inoltre l'art. 76 legge 689 del 1981 non prevede l'estensione automatica alle pene sostitutive di tutte le norme dell'ordinamento penitenziario, ma solo di quelle «compatibili». Nemmeno è chiaro con quale criterio si debba operare il ragguaglio temporale (sembrerebbe quello di 1 g di pena equivalente a 2 h di LPU e quindi un semestre di pena equivale a 360 ore di LPU). Infine l'art. 69 bis o.p. è norma di stretta applicazione non compatibile, anche nel rito, con il giudizio ordinario e pertanto si ritiene di dover preliminarmente escludere del tutto l'applicazione della liberazione anticipata ai LPU, ipotesi che si fonda su di un'erronea equiparazione alla pena detentiva.

Ma anche prescindendo dalla compatibilità di questo beneficio con la pena sostitutiva in esame, si deve osservare che il LPU, a differenza delle restanti pene sostitutive (semilibertà e detenzione domiciliare) si esplica interamente, per tutta la sua durata, sotto la supervisione del giudice che l'ha applicato, esercitabile grazie all'opera di raccordo affidata all'Ufficio di esecuzione penale esterna.

E infatti è l'UEPE a raccogliere le informazioni sull'andamento della misura da sottoporre poi al vaglio del Giudice e, all'esito, l'andamento del programma forma oggetto di una valutazione conclusiva che spetta unicamente al Giudice dell'esecuzione. Conseguentemente, attribuire la competenza, unicamente per il segmento riguardante il beneficio della liberazione anticipata, al magistrato di sorveglianza che è giudice che non ha disposto l'esecuzione della misura, non ne ha determinato le prescrizioni e, soprattutto, non ne ha la gestione, significa affidare formalisticamente la decisione a chi non ne ha assolutamente conosciuto né l'esistenza né l'andamento. Ogni intervento sul LPU, ivi comprese le eventuali modifiche delle prescrizioni, è affidato al Giudice dell'esecuzione e ciò convalida ulteriormente la linea sistematica adottata dal legislatore di conformare la disciplina della pena sostitutiva accentrando in capo al giudice che l'ha irrogata ogni competenza.

La clausola di "compatibilità" di cui all'art. 76 l. 689/81 (che non richiama peraltro le norme sulla liberazione anticipata) assegna esclusivamente all'interprete il compito di valutare l'applicabilità alle pene sostitutive delle norme dell'ordinamento penitenziario e dunque alla luce delle concrete modalità con cui il LPU si declina a cura del giudice che lo ha disposto, attribuire la competenza al magistrato di sorveglianza la competenza su di un istituto che inevitabilmente incide su quelle modalità applicative si porrebbe in insanabile contrasto con il sistema normativa coerentemente delineato dalla riforma.

Nessun rilievo sul punto può avere la portata innovativa del d.l. 4.07.24 n. 92 conv. nella l. 8.08.24 n. 112 in materia di liberazione anticipata posto che era già pacifica la competenza del magistrato di sorveglianza sulla liberazione anticipata nell'ambito della materia disciplinata dall'ordinamento penitenziario, laddove il decreto del 2024 ha semplicemente stabilito dei limiti alla possibilità di svolgere il giudizio ex art. 54 o.p. individuandoli nella correlazione con un altro beneficio o misura concedibile ovvero con l'imminente espiazione integrale della pena e salvo specifico interesse della parte. Anzi, proprio la modifica all'art. 69 bis o.p. introdotta con il citato decreto, secondo la quale l'autorità giudiziaria deve procedere d'ufficio nel termine di 90 giorni antecedenti il maturare del termine di espiazione della pena, rende evidente come tale beneficio sia compatibile con il LPU fintanto che il giudice competente a decidere si identifichi nell'autorità che ha il controllo della stessa pena sostitutiva, abbia contezza del suo avvio, della permanente durata e del termine finale, elementi di cui il magistrato di sorveglianza non è assolutamente a conoscenza. Il magistrato di sorveglianza è infatti autorità giudiziaria che non ha alcuna cognizione della vicenda esecutiva riguardante il LPU. Attribuire la competenza a questa autorità solo per quanto riguarda la liberazione anticipata altera in maniera significativa l'unitarietà del rapporto esecutivo. Una duplicazione di attribuzioni giurisdizionali in materia rischia di sfociare anche in valutazioni contrastanti, in provvedimenti antitetici in grado di ostacolare la corretta attuazione della pena sostitutiva in esame.

Fermi restando i dubbi sulla compatibilità del beneficio della liberazione con il LPU, attribuirne in ogni caso la competenza al magistrato di sorveglianza rischia di compromettere la valutazione di meritevolezza circa la detrazione a titolo premiale di una pena sostitutiva di cui il magistrato di sorveglianza verrebbe a conoscenza solo allorché investito di un'eventuale istanza di liberazione anticipata, quando viceversa la valutazione sull'andamento complessivo dei lavori forma oggetto di una successiva declaratoria di estinzione della pena sostitutiva affidata al Giudice dell'esecuzione. La scissione tra i due giudizi pone anche problematiche di ricaduta pratica sull'eventuale rideterminazione della pena residua.

E' pertanto da ritenere che la competenza in ogni caso a decidere sul punto appartenga al Giudice dell'esecuzione che ha in gestione la misura e che ne conosce l'andamento e che, infine, è tenuto alla valutazione conclusiva ai fini della declaratoria di estinzione della pena.

In definitiva si ritiene di dover declinare la propria competenza in favore di quella esclusiva del Tribunale di Firenze quale Giudice dell'esecuzione a pronunciarsi sulla richiesta di applicazione della liberazione anticipata ai LPU in corso.

P.Q.M.

Visti gli artt. 28 e ss. c.p.p.

Ricusa di prendere cognizione del caso e, rilevata un'ipotesi di conflitto di competenza con il Tribunale di Firenze, rimette gli atti alla Corte di cassazione.

Manda per le comunicazioni prescritte alla parti.

Si comunichi altresì al Tribunale di Firenze ai sensi dell'art. 31 c.p.p..

Firenze, li 9.06.25

Il Magistrato di sorveglianza
dott. Marcello Bortolato

